

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 19 dicembre 2000.**

Aleffi, Angelini, Benvenuto, Biondi, Bordon, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Camoirano, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Innocenti, Labate, Ladu, La Russa, Lumia, Maccanico, Maggi, Maiolo, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michielon, Molgora, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Paggiarini, Pecoraro Scanio, Ranieri, Risari, Rivera, Schietroma, Servodio, Sica, Solaroli, Spini, Turco, Armando Veneto, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Aleffi, Angelini, Biondi, Bordon, Bressa, Brunetti, Burani Procaccini, Calzolaio, Cardinale, Corleone, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, Fabris, Gambale, Giovanardi, Grimaldi, Innocenti, Ladu, Landolfi, La Russa, Lumia, Maiolo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Michielon, Molgora, Morgando, Muzio, Nesi, Ostillio, Pagano, Paggiarini, Pecoraro Scanio, Pisanu, Ranieri, Risari, Rivera, Saraca, Schietroma, Servodio, Solaroli, Spini, Turco, Visco, Vita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge

sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

CHINCARINI ed altri: « Modifica all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (7399) *Parere della I Commissione;*

VII Commissione (Cultura):

GIOVANARDI ed altri: « Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia » (7396) *Parere delle Commissioni I, III e V;*

ROGNA MANASSERO DI COSTIGLIOLE ed altri: « Istituzione del Museo del territorio del sud Piemonte » (7488) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

IX Commissione (Trasporti):

GERARDINI: « Istituzione di una Direzione marittima per le regioni Abruzzo e Molise » (7339) *Parere delle Commissioni I, IV, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

XII Commissione (Affari sociali):

PEZZOLI e SCARPA BONAZZA BUORA: « Istituzione di centri a carattere scientifico per la prevenzione e la cura del morbo di Alzheimer e della sclerosi mul-

tipla » (7384) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già deferite alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 541 del 27 novembre - 4 dicembre 2000 (doc. VII, n. 997) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali) e dell'articolo 2096 del codice civile sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 35 e 38 della Costituzione, dal pretore di Chieti con l'ordinanza di cui in epigrafe (*alla XI Lavoro*);

sentenza n. 549 del 27 novembre - 6 dicembre 2000 (doc. VII, n. 998) con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 143, numero 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Udine con le ordinanze in epigrafe (*alla II Giustizia*).

Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera del 5 dicembre 2000, ha trasmesso

una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione TESTA ed altri n. 3-03685 nella seduta dell'Assemblea del 7 aprile 1999, concernente la sicurezza della circolazione nelle gallerie autostradali e nei trafori alpini.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competente per materia.

Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 5 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 novembre 2000.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 18 dicembre 2000, ha trasmesso una seconda nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea SARACA n. 9/6070/1, accolto dal Governo e approvato nella seduta dell'Assemblea del 12 gennaio 2000, concernente l'Esposizione universale di Hannover.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 18 dicembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Assemblea MUSSI ed altri n. 6/00148, accolta dal Governo e approvata

nella seduta dell'Assemblea del 17 novembre 2000, concernente la situazione del popolo armeno.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissioni dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 12 dicembre 2000, ha trasmesso la relazione — predisposta ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 — sull'attività svolta nel 1999 e prime indicazioni per il 2000, dal nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (doc. CLVIII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

nn. 82249, 92799 e 96968 (*alla V Commissione*);

nn. 94898 e 99432 (*alla VII Commissione*);

n. 96822 (*alla VIII Commissione*);

n. 101887 (*alla X Commissione*).

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quiquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2000, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto n. 30337/212, due decreti del 1° settembre 2000 e del 29 novembre 2000, sette decreti del 23 novembre 2000 visti nn. 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 71 del ministro dell'interno (*alla I Commissione*);

un decreto del 30 novembre 2000 del ministro degli affari esteri (*alla III Commissione*);

quattro decreti nn. BL1/72/2000, BL1/73/2000, BL1/74/2000 e BL1/75/2000 del 1° dicembre 2000 del ministero della difesa (*alla IV Commissione*);

un decreto n. 98776 del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (*alla V Commissione*);

un decreto n. 178 del 17 novembre 2000 del ministro dei lavori pubblici (*alla VIII Commissione*);

un decreto del 10 novembre 2000 del ministro della sanità (*alla XII Commissione*).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 14 dicembre 2000, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1,

lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia del verbale della seduta plenaria del 16 novembre 2000.

Il predetto verbale sarà trasmesso alla Commissione competente.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Situazione di un detenuto del carcere di Voghera – Pavia)**A)**

DELMASTRO DELLE VEDOVE e COLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

un detenuto nel carcere di Voghera ha segnalato ad un quotidiano (confrontare *Liberazione* di domenica 23 aprile 2000, pagina 4) il caso di un detenuto tunisino, Ben Mlik Yassine, ristretto nello stesso carcere, sottoposto al regime previsto dall'articolo 41-*bis*;

Yassine si troverebbe da mesi in regime di completo isolamento, senza televisione e sottoposto ad una condizione di cattività contrastante con la corretta applicazione dello stesso articolo 41-*bis*;

Yassine non è nelle condizioni economiche di farsi assistere da un legale di fiducia, non sa scrivere e parlare la lingua italiana e dunque non è nelle condizioni di tutelare i propri diritti —:

se quanto pubblicato dal quotidiano *Liberazione* risponda a verità, e, in caso affermativo, quali iniziative intenda assumere per garantire al detenuto Ben Mlik Yassine una corretta applicazione dell'ordinamento penitenziario. (3-05570)
(28 aprile 2000).

(Sezione 2 – Intervista rilasciata dall'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino il 9 giugno 2000)**B)**

COLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sul quotidiano *Il Messaggero*, edizione del 9 giugno 2000, viene riportata un'in-

tervista rilasciata dall'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino;

nell'intervista, Ciancimino ad un certo punto afferma che, durante la sua detenzione, andò a trovarlo il «dottore Piero Grasso», all'epoca vice procuratore nazionale Antimafia, attualmente procuratore capo della Repubblica di Palermo, e che ebbe un colloquio con lui —:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

in caso affermativo, quali furono i motivi di questo incontro;

se di questo colloquio fu redatto un verbale e se non fu fatto, quale ne sia stata la ragione;

nell'ipotesi che il verbale sia stato scritto, se il dottor Grasso lo abbia trasmesso alla procura della Repubblica di Palermo e/o alla procura nazionale antimafia. (3-05806)

(12 giugno 2000).

(Sezione 3 – Situazione nel tribunale di Caltagirone)**C)**

GARRA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la Camera penale di Caltagirone, con lettera in data 5 novembre 1999, diretta al Ministro della giustizia ed al vice-presidente del Consiglio superiore della magistratura, ha inteso rappresentare la grave situazione nella quale versa il tribunale di Caltagirone, evidenziando, altresì le condi-

zioni nelle quali la giustizia penale nel circondario di Caltagirone rischia di venirsi a trovare;

i comuni assegnati alla giurisdizione di quel tribunale sono infatti tredici per oltre 150.000 abitanti, nei quali opera una sola sezione staccata (quella di Grammichele) a fronte delle precedenti tre sezioni staccate della pretura di Caltagirone;

in totale sono assegnate alla giurisdizione tredici magistrati, avendo dovuto cedere un posto alla Corte d'appello di Catania in concomitanza con la recente riforma giudiziaria;

frattanto due magistrati in servizio nella giurisdizione penale hanno ottenuto il trasferimento ad altra sede (la dottoressa Vasile dal 4 dicembre 1999 assumerà servizio a Bergamo ed il consigliere Michelino Ciarcià andrà al Tribunale di Ragusa nelle prossime settimane);

sono in corso i trasferimenti dei magistrati Anna Maria La Marra, Maurizio Gurrieri, Laura D'Alessandro e Antonello Vitale, a seguito dei quali la giurisdizione penale si ridurrà al lumicino;

si ha notizia che è in corso presso il Consiglio superiore della magistratura la designazione delle sedi agli uditori vincitori di concorso che assumeranno servizio nell'aprile del 2000 e che è imminente la pubblicazione dei posti vacanti;

si evidenzia che per la funzionalità di detto tribunale occorre la presenza di almeno sedici magistrati —:

se i fatti suesposti siano a conoscenza;

se e quali iniziative si intendano attivare per non cancellare di fatto il tribunale di Caltagirone dal novero dei tribunali italiani. (3-04562)

(9 novembre 1999).

GARRA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale civile e penale di Caltagirone (con popolazione di circa 160.000 abitanti distribuiti in tredici comuni) è nella condizione di «virtuale chiusura», come denunciato dalla stampa siciliana;

il Presidente di quel tribunale ha rivolto reiterati appelli perché le appena cinque unità di magistrati in servizio siano con urgenza incrementate;

l'assicurare la sola trattazione di affari penali urgenti — come di fatto avviene — significa negare giustizia, com'è stato evidenziato dalla categoria forense;

sin dai primi anni successivi all'unità d'Italia quelle popolazioni hanno avuto la presenza attiva degli organi giustiziali di 1° grado, presenza questa dello Stato che non può essere nei fatti vanificata—:

se sia a conoscenza dei fatti suesposti;

se siano state attivate le indifferibili iniziative idonee a fronteggiare l'emergenza nella quale versa il tribunale di Caltagirone. (3-06713)

(18 dicembre 2000)

(ex 5-03783 del 18 febbraio 1998).

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DE-
CRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 2000, N. 341, RECANTE DI-
SPOSIZIONI URGENTI PER L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA
DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (7459)**

(A.C. 7459 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1

1. Il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

CAPO I.

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA SEPARA-
ZIONE DEI PROCESSI E IN MATERIA DI
CUSTODIA CAUTELARE

ARTICOLO 1.

1. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « sull'accordo delle parti, » sono soppresse.

2. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « La separazione è disposta quando vi sono ragioni di urgenza che impongano la trattazione prioritaria di un processo rispetto agli altri. ».

3. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« ART. 2-bis. — (*Separazione dei processi*).
— 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, comma 2, del codice si tiene conto della scadenza dei termini di custodia cautelare soprattutto quando, per la mancanza di altri titoli di detenzione, l'imputato di gravi reati sarebbe rimesso in libertà per scadenza dei termini. ».

4. Dopo l'articolo 130 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« ART. 130-bis. — (*Separazione dei procedimenti in fase di indagine*). — 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede alla separazione dei procedimenti quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 2-bis. ».

5. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« ART. 132-bis. — (*Formazione dei ruoli di udienza*). — 1. Nella formazione dei ruoli di udienza è assicurata priorità assoluta

alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare. ».

ARTICOLO 2.

1. Nell'articolo 303 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Qualora non siano interamente decorsi i termini di cui al comma 1, la parte residua si somma ai termini previsti per ciascuna fase o grado successivo. ».

2. Nell'articolo 304 del codice di procedura penale il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e delle eventuali proroghe, nonché degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente. La durata della custodia non può in ogni caso superare i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea. ».

3. Nell'articolo 305, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « Nel corso delle indagini preliminari, » sono sostituite dalle seguenti: « In ogni stato e grado del procedimento ».

4. Nell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 3. Qualora la proroga sia disposta dal giudice di primo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini previsti dalle lettere *b*) e *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 303. In tal caso, i termini di cui alla lettera *c*) ed alla lettera *d*) si riducono rispettivamente della metà del termine della durata della proroga.

Qualora la proroga sia disposta dal giudice di secondo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini di cui all'articolo 303, comma 1, lettera *d*), ovvero ad un quarto nel caso in cui sia già stato emesso analogo provvedimento nel corso del giudizio di primo grado. ».

5. All'articolo 307 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le altre misure cautelari di cui ricorrono i presupposti, salvo che siano venute meno le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare. ».

6. All'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente. ».

7. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di procedura penale, dopo le parole: « , trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 » sono inserite le seguenti: « o nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera *b*) » e le parole: « si è dato » sono sostituite dalle seguenti: « stia per darsi ».

ARTICOLO 3.

1. Nell'articolo 406, comma 5-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: « nell'articolo 51, comma 3-*bis* » sono inserite le seguenti: « e nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), n. 7-*bis*) ».

2. Nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), dopo il numero 7, è aggiunto il seguente:

« 7-*bis*) dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, comma 1,

601, 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale; ».

ARTICOLO 4.

1. Nell'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza o comunque prima del deposito della sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato, quando la separazione può giovare alla speditezza del procedimento e dei successivi gradi di giudizio, o comunque quando taluno dei condannati si trova in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà. ».

2. Nell'articolo 544 del codice di procedura penale, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-*bis*, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza. ».

ARTICOLO 5.

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

CAPO II.

NORME PER LA CELEBRAZIONE DEI PROCESSI PER REATI DI PARTICOLARE GRAVITÀ

ARTICOLO 6.

1. Dopo l'articolo 145 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:

« 145-*bis*. (*Aule di udienze protette*). — 1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il presidente della corte d'appello, su proposta del presidente del tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'ambito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al presidente della corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile.

2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono è adottato, ove possibile, prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell'articolo 133. ».

CAPO III

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 442, COMMA 2, DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUDIZIO ABBREVIATO NEI PROCESSI PER I REATI PUNITI CON L'ERGASTOLO.

ARTICOLO 7.

1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione: « pena dell'ergastolo » deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.

2. All'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo. ».

ARTICOLO 8.

1. Nei processi penali di primo grado in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti nel corso del giudizio abbreviato conservano validità. Nel caso in cui la richiesta sia stata presentata ai sensi del comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, la revoca della stessa comporta la effettuazione delle attività istruttorie alle quali l'imputato aveva rinunciato.

2. Quando per effetto della impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Il processo prosegue con il rito ordinario davanti al giudice competente a conoscere l'impugnazione della sentenza nel giudizio di primo grado. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti conservano validità e, nel caso in cui

la richiesta di giudizio abbreviato sia stata presentata all'udienza preliminare o prima dell'apertura del dibattimento, il giudice dell'appello assegna, se del caso, termine alle parti per la richiesta di ammissione delle prove rispetto alle quali non si era verificata decadenza. Si applica la disposizione di cui al quarto periodo del comma 1.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI RIGUARDANTI I DELITTI DI STRAGE COMMESSI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

ARTICOLO 9.

1. Nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, il termine di durata massima delle indagini preliminari è di cinque anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 407 del codice di procedura penale.

CAPO V.

MODIFICA DELL'ARTICOLO 656 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

ARTICOLO 10.

1. Nell'articolo 656 del codice di procedura penale, al comma 5, secondo periodo, le parole: « sono consegnati » sono sostituite dalle seguenti: « sono notificati ».

ARTICOLO 11.

1. Nell'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: « 629 secondo comma del codice penale » sono inserite le seguenti: « , 416 realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli articoli 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* del codice penale ».

CAPO VI.

PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41-BIS DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E DI VIDEOCONFERENZE

ARTICOLO 12.

1. Nell'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, comma 1, le parole: « 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

ARTICOLO 13.

1. Nel comma 1 dell'articolo 45-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: « Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis* ».

ARTICOLO 14.

1. Dopo l'articolo 134 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

« ART. 134-*bis*. — (*Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato*). — 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e

1-*bis*, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza. ».

ARTICOLO 15.

1. L'articolo 146-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è così modificato:

a) nel comma 1 è soppressa la lettera c);

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. ».

CAPO VII

NORME IN MATERIA DI APPLICAZIONE DI PARTICOLARI STRUMENTI TECNICI DI CONTROLLO ALLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI E AI CONDANNATI IN STATO DI DETENZIONE DOMICILIARE

ARTICOLO 16.

1. Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilità di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato. ».

2. Dopo l'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 275-bis. — (Particolari modalità di controllo). — 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli. ».

3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 1-ter. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione con la custodia cautelare in carcere. ».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 284 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere

una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede. ».

ARTICOLO 17.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« 4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte delle autorità preposte al controllo, può prevedere modalità di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale. ».

ARTICOLO 18.

1. Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

ARTICOLO 19.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, assunto di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di installazione ed uso e sono individuati i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, e dei condannati nel caso previsto dall'articolo 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

CAPO VIII

NORME SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E SUL PERSONALE AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 20.

1. Nell'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente comma:

« 2-ter. L'indennità di cui al comma 2-bis spetta al coordinatore anche se all'ufficio cui egli è addetto non risulti effettivamente assegnato altro giudice. ».

ARTICOLO 21.

1. Per la copertura dei posti in organico degli uffici dei giudici di pace del distretto di Napoli, istituiti con decreto del Ministro della giustizia del 22 novembre 2000 sono considerate valide le domande di nomina presentate in base all'avviso di copertura dei posti di cui al decreto del Ministro della giustizia 3 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 4^a serie speciale — n. 95 del 4 dicembre 1998.

2. Alla procedura delle nomine di cui al comma 1 si applica la disciplina contenuta nel citato decreto del Ministro della giustizia 4 dicembre 1998, nonché la disciplina della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni.

ARTICOLO 22.

1. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma primo, è aggiunto il seguente: « I giudici onorari di tribunale che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al secondo comma, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza dell'incarico. La conferma della

nomina ha, comunque, effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i giudici onorari di tribunale in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del CSM che non necessita di decreto del Ministro ».

2. Nell'articolo 42-*quinquies* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente: « La nomina dei giudici onorari di tribunale pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-ter, primo comma, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina. ».

ARTICOLO 23.

1. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è attribuita per il periodo di servizio svolto in applicazione la medesima indennità indicata di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, in ragione dell'effettivo periodo di applicazione.

2. Ai magistrati applicati in altro distretto, ai sensi dell'articolo 110, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si applicano i benefici giuridici di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133.

3. Nell'articolo 110, comma 5, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In casi di eccezionale rilevanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedimenti di cui all'ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno. ».

ARTICOLO 24.

1. La distribuzione degli organici dell'amministrazione della giustizia, nell'ambito delle aree funzionali e tra le mede-

sime, è modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, purché le modifiche non comportino oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva come definita dai provvedimenti preesistenti.

CAPO IX.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE
ED ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 25.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 1.720 milioni per l'anno 2000, in lire 15.760 milioni per l'anno 2001, in lire 40.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 33.026 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo utilizzando:

quanto a lire 1.720 milioni per l'anno 2000, lire 2.480 milioni per l'anno 2001 e lire 759 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

quanto a lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 961 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

quanto a lire 8.280 milioni per l'anno 2001 e lire 38.280 milioni per l'anno 2002 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 26.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7459 – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE*All'articolo 1:*

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nell'articolo 18, comma 2, del codice di procedura penale, le parole: « sull'accordo delle parti, » sono sostituite dalle seguenti: « sentite le parti »;

il comma 4 è soppresso.

All'articolo 2, comma 5, capoverso 1, le parole: « il giudice dispone » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice può disporre ».

All'articolo 6, comma 1, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « , individuata nel distretto di corte d'appello più vicino ».

All'articolo 8, comma 1, le parole: « di primo grado » sono soppresse.

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« ART. 10. – 1. All'articolo 656 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 secondo periodo, le parole da: « consegnati » a « presentare » sono sostituite dalle seguenti: « notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata »;

b) al comma 6, primo periodo, dopo la parola: « presentata » sono inserite le seguenti: « dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato »;